

Progetto di

Decreto legislativo sulle prove e unità a guida autonoma

Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, primo punto, dell'articolo 92 quaterdecies, paragrafi 7, 8, 3 e 4, 9 e 10, dell'articolo 92 septdecies, dell'articolo 118, paragrafo 13, primo punto, e dell'articolo 134 bis, paragrafo 2, della legge sulla circolazione stradale, cfr. decreto legislativo 26 novembre 2024, n. 1312, modificato dal decreto X, n. X, e previa consultazione del ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del decreto legislativo X, n. X, sui compiti e i poteri dell'Autorità danese per la circolazione stradale e il diritto di ricorso, si decreta quanto segue:

Capo 1

Campo di applicazione e definizioni

§ 1. Il decreto legislativo si applica alle unità a guida autonoma e relative prove, nell'ambito della legge sulla circolazione stradale.

§ 2. Nel presente decreto, i seguenti termini sono da intendersi come segue:

- 1) Unità a guida autonoma: veicolo senza conducente, a emissioni zero, che si muove a basse velocità su ruote, cingoli o simili, tecnicamente progettato in modo che una persona fisica possa assumere il controllo del veicolo.
- 2) Prove: utilizzo di un'unità a guida autonoma all'interno di un'area di prova autorizzata, anche per lo svolgimento di compiti operativi.
- 3) Prova: utilizzo di un'unità a guida autonoma all'interno di una zona di prova appositamente designata per la prova e lo sviluppo dell'unità a guida autonoma.
- 4) Area di prova: l'area geografica che l'unità a guida autonoma è stata autorizzata a utilizzare ai fini delle prove.
- 5) Zona di prova: area designata dalle autorità stradali per provare le unità a guida autonoma.
- 6) Segnalatore acustico: un clacson o un altoparlante che può essere utilizzato per avvertire gli utenti della strada nelle immediate vicinanze o per stabilire una comunicazione tra la persona fisica responsabile della guida dell'unità a guida autonoma e un utente della strada.
- 7) Guida manuale: guida nella quale una persona fisica guida o osserva la guida e verifica che il veicolo sia guidato in conformità alle norme della legge sulla circolazione stradale.
- 8) Guida automatizzata: guida nella quale il dispositivo tecnico del veicolo osserva il movimento e assicura che il veicolo sia guidato in conformità alle norme della legge sulla circolazione stradale.

Capo 2

Autorizzazione all'esecuzione di prove su unità a guida autonoma

§ 3. Su richiesta, ai sensi degli articoli 19 e 20, l'Agenzia per la sicurezza stradale e i trasporti autorizza le prove con o di unità a guida autonoma.

Paragrafo 2. L'Autorità danese per la circolazione stradale può stabilire condizioni relative al monitoraggio, alla durata, al follow-up, ecc. associate all'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Paragrafo 3. L'Autorità danese per la circolazione stradale registra e assegna un numero di identificazione individuale per ogni unità a guida autonoma da utilizzare in una prova ai sensi del presente decreto.

Paragrafo 4. L'Autorità danese per la circolazione stradale tiene registri delle autorizzazioni rilasciate, compresi i numeri di identificazione delle singole unità e delle aree di prova autorizzate.

Capo 3

Requisiti per le unità a guida autonoma

Marcatura CE, ecc.

§ 4. Un'unità a guida autonoma utilizzata per le prove ai sensi del presente decreto deve essere conforme alla legislazione applicabile per l'intero periodo di prova, comprese le norme sulla marcatura CE.

Norme che regolano la circolazione stradale

§ 5. Le norme della legge sulla circolazione stradale che si applicano ai pedoni si applicano anche all'uso di un'unità a guida autonoma e alla guida con un'unità a guida autonoma, fatti salvi gli articoli da 7 a 16 e l'articolo 24, paragrafo 4.

Velocità

§ 6. Un'unità a guida autonoma non può superare una velocità massima prescritta di 6 km orari, fatto salvo il paragrafo 2.

Paragrafo 2. L'Autorità danese per la sicurezza stradale può consentire una velocità massima più elevata se ciò è necessario per l'esecuzione di una prova specifica e se la guida alla velocità più elevata può essere effettuata in modo sicuro e senza indebiti disagi per gli altri utenti della strada.

Rimorchi

§ 7. A un'unità a guida autonoma può essere collegato un rimorchio.

Illuminazione

§ 8. Un'unità a guida autonoma deve essere dotata di almeno un proiettore anteriore a luce bianca e almeno un proiettore posteriore a luce rossa. Il rimorchio, cfr. articolo 7, deve essere dotato di almeno un proiettore posteriore con lente rossa.

Paragrafo 2. I proiettori anteriori e posteriori, cfr. paragrafo 1, devono emettere una luce chiaramente visibile da almeno 300 metri. I proiettori anteriori e posteriori possono emettere una luce lampeggiante, a condizione che lampeggino almeno 120 volte al minuto.

Paragrafo 3. L'unità a guida autonoma e il rimorchio possono essere muniti di altre luci oltre a quelle specificate al paragrafo 1. Queste luci possono emettere solo luce bianca o gialla e non possono essere rivolte all'indietro.

Paragrafo 4. I proiettori anteriori e posteriori, cfr. paragrafo 1, devono essere mantenuti accesi durante la guida, senza abbagliare gli altri utenti della strada.

Segnalatore acustico e rumore

§ 9. Un'unità a guida autonoma deve essere dotata di segnalatore acustico.

§ 10. L'unità a guida autonoma non può produrre rumori inutili.

Iscrizioni

§ 11. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità di garantire che l'unità a guida autonoma rechi un'iscrizione con le seguenti informazioni:

- 1) Nome del titolare dell'autorizzazione
- 2) Numero CVR del titolare dell'autorizzazione
- 3) Numero di telefono del titolare dell'autorizzazione
- 4) Numero di identificazione, cfr. articolo 3, paragrafo 3

Paragrafo 2. L'iscrizione deve essere visibile sull'unità a guida autonoma. L'iscrizione deve avere un carattere di altezza non inferiore a 8 mm, con un'altezza del numero non inferiore a 8 mm.

Paragrafo 3. L'iscrizione deve essere di un colore che differisca chiaramente dal colore dello sfondo e dalle eventuali pubblicità.

Paragrafo 4. L'iscrizione non può essere apposta su pannelli rimovibili o simili. Se l'iscrizione è su un foglio o su un materiale simile, deve essere realizzata in un materiale che non può essere riutilizzato dopo essere stato rimosso.

Trasporto di merci pericolose

§ 12. L'unità a guida autonoma non può essere utilizzata per il trasporto di merci pericolose.

Telecamere

§ 13. Se l'unità a guida autonoma è dotata di telecamere facenti parte del sistema di navigazione, le telecamere devono essere disposte in modo che sia eseguita automaticamente la pixelatura durante la registrazione. Non deve essere possibile annullare la pixelatura successivamente.

Paragrafo 2. La pixelatura deve essere effettuata con algoritmi integrati localmente nell'apparecchiatura e deve, come minimo, garantire che non sia possibile identificare volti e targhe.

Protezione contro l'assunzione illecita della guida

§ 14. L'unità a guida autonoma deve essere progettata con meccanismi integrati che impediscano l'assunzione non autorizzata della guida e l'accesso non autorizzato al segnale di posizionamento, controllo e video dell'unità a guida autonoma.

Capo 4

Requisiti per la persona fisica responsabile del funzionamento dell'unità a guida autonoma

§ 15. La persona fisica incaricata di assumere il controllo di un'unità a guida autonoma deve:

- 1) avere almeno 18 anni;
- 2) essere in Danimarca durante la guida dell'unità;
- 3) aver esaminato adeguatamente la situazione tipica del traffico sul percorso o sull'area in cui l'unità deve operare; e
- 4) aver ricevuto istruzioni adeguate per controllare l'unità con l'unità di controllo speciale del veicolo.

§ 16. Gli articoli 55, paragrafi 1 e 2, della legge sulla circolazione stradale e le disposizioni stabilite a norma dell'articolo 55, paragrafo 4, primo punto, della legge sulla circolazione stradale si applicano alla persona fisica incaricata di assumere il controllo di un'unità a guida autonoma costantemente durante la guida automatizzata. L'articolo 77, paragrafo 1, della legge sulla circolazione stradale si applica *mutatis mutandis*, indipendentemente dal fatto che l'unità a guida autonoma sia controllata in modalità manuale o automatizzata.

Capo 5

Requisiti per il titolare dell'autorizzazione

§ 17. Il titolare dell'autorizzazione deve inserire le informazioni sull'uso delle unità a guida autonoma in un registro di bordo o equivalente, che deve essere conservato per almeno tre anni. Le registrazioni devono contenere le seguenti informazioni minime:

- 1) numero di percorsi effettuati o di corse per unità
- 2) numero di chilometri percorsi per unità
- 3) durata della guida dell'unità a guida autonoma, compresa la durata della guida autonoma e manuale
- 4) numero di assunzioni della guida manuale dell'unità a guida autonoma da parte della persona fisica responsabile della guida dell'unità a guida autonoma
- 5) Informazioni su eventuali incidenti connessi alla guida dell'unità a guida autonoma, con indicazione anche se gli incidenti si sono verificati durante la guida automatizzata o manuale e dell'eventuale segnalazione da parte dell'unità, prima dell'incidente, sull'opportunità di lasciare la guida alla persona fisica responsabile della guida dell'unità a guida autonoma e
- 6) informazioni su eventuali fermi macchina non intenzionali associati alla guida dell'unità

Paragrafo 2. Il titolare dell'autorizzazione deve essere in ogni momento in possesso di informazioni sull'identità della persona fisica responsabile del funzionamento di un'unità a guida autonoma, nonché di informazioni sull'ubicazione della persona fisica, ad esempio se si trova nelle immediate vicinanze dell'unità a guida autonoma o a un indirizzo fisso.

Paragrafo 3. Il registro di bordo o equivalente, cfr. paragrafo 1, deve poter essere consegnato o presentato su richiesta in qualsiasi momento all'Autorità danese per la circolazione stradale.

§ 18. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità di garantire che la persona fisica responsabile della guida dell'unità a guida autonoma soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e che abbia ricevuto i necessari ragguagli e la formazione nelle materie di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4.

Capo 6

Domanda di autorizzazione a effettuare prove con unità a guida autonoma

§ 19. La domanda di autorizzazione a effettuare prove con unità a guida autonoma conformemente all'articolo 92 quaterdecies, paragrafo 2, deve essere inviata all'Autorità danese per la circolazione stradale. La domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1) Descrizione della prova specifica, compresi l'arco temporale e i limiti geografici della prova
- 2) Descrizione della progettazione, delle caratteristiche e delle dimensioni delle unità a guida autonoma
- 3) Prova che le unità a guida autonoma soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, articolo 6, paragrafo 1, articoli da 8 a 11 e articolo 13
- 4) Prova che gli eventuali rimorchi sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2
- 5) Informazioni sull'assicurazione, cfr. articolo 105 della legge sulla circolazione stradale, e
- 6) Documentazione del consenso di eventuali proprietari di strade private

Paragrafo 2. L'Agenzia per la sicurezza stradale e i trasporti può chiedere al richiedente di fornire altre informazioni o documentazione se lo ritiene necessario per l'elaborazione della domanda da parte dell'Agenzia.

Domanda di autorizzazione a provare unità a guida autonoma

§ 20. La domanda di autorizzazione a effettuare prove con unità a guida autonoma conformemente all'articolo 92 quaterdecies, paragrafo 4, deve essere inviata digitalmente all'Autorità danese per la circolazione stradale. La domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1) Descrizione della prova specifica, compreso l'arco temporale della prova
- 2) Informazioni sulla zona di prova indicata dalle autorità stradali
- 3) Descrizione della progettazione, delle caratteristiche e delle dimensioni delle unità a guida autonoma
- 4) Prova che l'unità a guida autonoma soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, articolo 6, paragrafo 1, articoli da 8 a 11 e articolo 13
- 5) Prova che gli eventuali rimorchi sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e
- 6) Informazioni sull'assicurazione, cfr. articolo 105 della legge sulla circolazione stradale, e

Paragrafo 2. L'Agenzia per la sicurezza stradale e i trasporti può chiedere al richiedente di fornire altre informazioni o documentazione se lo ritiene necessario per l'elaborazione della domanda da parte dell'Agenzia.

Revoca

§ 21. L'Autorità danese per la sicurezza stradale e i trasporti può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione a condurre prove con unità a guida autonoma, con conseguente obbligo immediato a interrompere la prova.

Capo 7

Sorveglianza

§ 22. L'Autorità danese per la circolazione stradale verifica che per tutto il periodo di prova il titolare dell'autorizzazione rispetti le norme del presente decreto e le condizioni stabilite nell'autorizzazione.

Paragrafo 2. Se lo ritiene necessario per effettuare le attività di sorveglianza, l'Agenzia per la sicurezza stradale e i trasporti può richiedere che siano fornite senza costi informazioni e documentazione attinenti alle sue attività di sorveglianza sulle prove autorizzate.

Capo 8

Ricorsi

§ 23. Le decisioni dell'Autorità danese per la circolazione stradale ai sensi del presente decreto non possono essere oggetto di ricorso al ministro dei Trasporti o ad altra autorità amministrativa, cfr. decreto legislativo sui compiti, i poteri e il diritto di ricorso dell'Autorità danese per la circolazione stradale.

Capo 9

Disposizioni penali

§ 24. Quando la persona fisica responsabile del funzionamento dell'unità a guida autonoma assume il controllo dell'unità si applicano le norme del capo 17 del codice stradale sulle sanzioni per la violazione delle norme della legge sulla circolazione stradale e le norme del codice penale sulle sanzioni per la violazione delle norme del codice penale.

Paragrafo 2. Le norme del capo 17 della legge sulla circolazione stradale sulle sanzioni per la violazione delle norme del codice stradale e le norme del codice penale sulle sanzioni per la violazione delle norme del codice penale si applicano anche se la persona fisica responsabile della guida dell'unità a guida autonoma omette di assumere il controllo dell'unità a guida autonoma quando ciò è indicato dal dispositivo tecnico dell'unità a guida autonoma o quando comunque necessario.

Paragrafo 3. In qualsiasi momento durante la guida automatizzata, alla persona fisica responsabile della guida di un'unità a guida autonoma si applicano le norme di cui al capo 17 della legge sulla circolazione stradale relative alle sanzioni in caso di violazione degli articoli 53 e 54 della legge sulla circolazione stradale, in deroga ai paragrafi 1 e 2.

Paragrafo 4. Le sanzioni pecuniarie per la violazione della legge sulla circolazione stradale e del presente decreto sono comminate ai sensi dell'articolo 118bis, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla circolazione stradale.

§ 25. Analogamente, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 118, paragrafo 1, comma 2, della legge sulla circolazione stradale è inflitta a chiunque non rispetti le condizioni per un'autorizzazione concessa ai sensi del presente decreto.

§ 26. Il titolare dell'autorizzazione può essere punito con una sanzione pecuniaria per la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, degli articoli da 7 a 15 e degli articoli da 17 a 18.

§ 27. Le società e le persone giuridiche possono incorrere in responsabilità penali a norma del capo 5 del Codice penale.

Capo 10

Disposizione sull'entrata in vigore

§ 28. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2025.

Paragrafo 2. Il decreto legislativo 19 maggio 2021, n. 941, relativo alle prove con dispositivi a guida autonoma, è abrogato.